



TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:

Dott. ssa Licia TOMAY	Presidente
Dott. Vincenzo LUBERTO	Giudice relatore
Dott.ssa Lucia GESUMMARIA	Giudice

riunito in camera di consiglio, in data_29.11.2022, ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al **n. 373/2019 R.G.** vertente

tra

, nato a Sfax, in Tunisia, il (cui),
elettivamente domiciliato in muro Lucano (PZ), Via Sopra Maddalena n. 4, presso lo studio
dell'Avv. Giuseppe Mariani che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti

PARTE RICORRENTE

e

**COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI SALERNO**

PARTE RESISTENTE

con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale

OGGETTO: riconoscimento protezione internazionale

Con ricorso depositato in data 25.02.2019 ha proposto impugnazione avverso il provvedimento emesso il 20.02.2019 e notificato il 22.02.2019, con il quale la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Salerno gli ha negato il riconoscimento dello *status* di rifugiato e di forme complementari di protezione.

Parte resistente si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Disposta ed effettuata l'audizione del ricorrente, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.

FATTO E DIRITTO

1. In via preliminare, con riferimento alle censure circa eventuali violazioni delle garanzie procedurali, va rilevato come, in conformità alla consolidata giurisprudenza di legittimità, in mancanza di allegazione di uno specifico *vulnus* subito dall'interessato, dette censure non possano trovare accoglimento (secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, la pretesa lesione deve essere “puntualmente dedotta ed allegata” e non solo “genericamente dedotta”: cfr. Cass. n. 24543/2011; Cass. n. 420/2012; Cass. civ. sez. VI del 24 settembre 2012).

Va, poi, ulteriormente chiarito, sempre in via preliminare, come il giudizio in questione non abbia ad oggetto l'intrinseca legittimità dell'atto amministrativo impugnato, bensì il diritto soggettivo del ricorrente alla protezione, motivo per cui i vizi formali attinenti al procedimento svoltosi dinanzi alla Commissione Territoriale (e al provvedimento di quest'ultima) sono in questa sede del tutto irrilevanti.

L'opposizione in esame non si atteggia, in definitiva, come un'impugnazione tecnicamente intesa. Il Tribunale, chiamato ad esaminare la domanda di ammissione alla protezione internazionale a seguito del diniego da parte dell'Autorità amministrativa, non è vincolato, infatti, ai motivi dell'opposizione e procede ad un completo riesame della richiesta, verificando *ex novo* la sussistenza dei presupposti alla base del diritto soggettivo vantato. La violazione delle regole sul procedimento amministrativo non assume, pertanto, in questa sede, rilevanza, poiché l'atto di diniego del riconoscimento del diritto alla protezione internazionale da parte dell'Autorità amministrativa non ha natura provvedimento, ma è un mero atto ricognitivo dei presupposti della protezione internazionale, che non incide sul diritto soggettivo allo *status* oggetto del presente giudizio.

Si evidenzia, infine, come il ricorrente non abbia subito alcuna concreta violazione dello stesso, essendo stato posto nella condizione, di essere ascoltato dinanzi al Giudice, onde precisare e puntualizza quanto già dedotto innanzi alla Commissione.

Per questi motivi, le predette eccezioni non meritano accoglimento.

2. Nel merito, si evidenzia come l'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, ratificata dall'Italia con Legge n. 722/54, definisca rifugiato “*chi, temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche*” ha dovuto lasciare il proprio Paese e non può per tali motivi farvi rientro.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza (cfr., Cass. n. 26822/07; Cass. n. 19930/07; Cass. n. 18941/06), la situazione persecutoria rilevante è quella di chi, per l'appartenenza ad etnia, associazione, credo politico o religioso, ovvero in ragione delle proprie tendenze o stili di vita, rischi verosimilmente, nel Paese di origine o provenienza, specifiche misure sanzionatorie a carico della sua integrità fisica o libertà personale. La valutazione demandata al Giudice del merito, adito in opposizione al diniego della competente Commissione, si deve fondare, quindi, sulla verifica della ricorrenza di entrambi i dati oggettivi: quello afferente la condizione socio politica normativa del Paese di provenienza e quella relativa alla singola posizione del richiedente (esposto al rischio concreto di sanzioni). La generica gravità della situazione politico economica del Paese di origine del richiedente, così come la mancanza dell'esercizio delle libertà democratiche, non sono, pertanto, elementi di per sé sufficienti a costituire i presupposti per il riconoscimento dello *status* reclamato, essendo necessario, invece, che la specifica situazione soggettiva del richiedente, in rapporto alle caratteristiche oggettive esistenti nello Stato di appartenenza, siano tali da far ritenere la sussistenza di un pericolo grave per l'incolumità della persona.

Inoltre, anche il D.lgs. n. 251/2007, di attuazione della direttiva 2004/83 CE per l'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, all'art. 3, nel dettare i criteri di valutazione delle domande di protezione internazionale, impone al richiedente di specificare la situazione

individuale e le circostanze personali dalle quali desumere se gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave.

Allo straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, il D.Lgs. 251/2007 riconosce la protezione internazionale sussidiaria, qualora sussistano fondati motivi per ritenere che, se ritornasse nel paese d'origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un danno grave; l'art.14 del suddetto decreto indica tassativamente i requisiti del danno grave: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte, b) la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante, c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale.

Alla luce di tali disposizioni normative, la stessa previsione costituzionale di cui all'art. 10, che garantisce il diritto di asilo a chiunque provenga da un Paese in cui non sia consentito l'esercizio delle libertà fondamentali, indipendentemente dal fatto che abbia subito o tema di dover subire persecuzioni, non ha più alcun margine di residuale applicazione, poiché "il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo "status" di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto di rilascio di un permesso speciale, ad opera della esaustiva normativa di cui al D.Lgs. n. 251/2007 e all'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 286/1998" (Cass. ord. n. 16362 del 4.08.2016) nonché la recente normativa introdotta dal DL 130 /2020 e convertita nella l. 18 dicembre 2020, n. 173.

Ciò posto, parte ricorrente ha dichiarato dinanzi alla Commissione, e sostanzialmente confermato all'audizione innanzi al giudice, di essere nato in Tunisia, a Sfax dove ha vissuto fino all'età di 16 anni frequentando la scuola, di avere una famiglia di origine numerosa, composta da 12 figli; di aver lasciato il paese nel 1985 e di aver raggiunto l'Italia nello stesso anno; di aver risieduto costantemente in Italia, fatta eccezione di un breve periodo trascorso in Germania; di aver lasciato la sua famiglia e la Tunisia a seguito dei maltrattamenti subiti dal padre e dai suoi fratelli maggiori e per il desiderio di migliorare la sua vita. Giunto in Italia, ha riferito di aver vissuto dapprima in Alto Adige, poi a Milano, a e così via fino a trovare una stabile dimora a (BZ) dove ha vissuto per 24 anni, fino al 2008; di aver subito una condanna penale per maltrattamenti, che dichiara essere ingiusta, e di aver ricevuto una denuncia per rissa, quindi di essere fuggito in Germania per timore dell'arresto, ma di essere rientrato poi in Italia e di aver scontato la detenzione. Nel 2018, scontata la pena veniva condotto in un centro per rimpatri dove richiedeva Protezione internazionale; di temere il rientro in Tunisia perché non ha nessun parente nella terra natia stante il decesso dei suoi genitori, di avere comunque trascorso la sua vita in Italia, e sentirsi italiano; di aver un figlio in Italia, nato in Italia da cittadina italiana, con cui ha avuto frequentazioni anni addietro, con il quale non ha molti contatti; di conoscere perfettamente l'italiano, oltre altre lingue, di avere sempre svolto attività lavorativa in Italia, soprattutto nel ramo ristorazione. Come documentazione il ricorrente produce, oltre ad alcuni certificati medici (ortopantomografia e tac toracica) attestanti dei problemi di salute, contratti di lavoro a tempo determinato e alcune buste paga e dichiarazioni Irpef.

Così ricostruita la storia personale de ricorrente, stante quanto dallo stesso dichiarato, va dichiarata la non sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato per motivi di persecuzione legati a motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica. Difatti, pur essendo credibili le dichiarazioni relative alla sua provenienza geografica e le motivazioni che lo hanno spinto a lasciare il suo Paese tuttavia, tali elementi, non possono costituire fondamento del riconoscimento della protezione internazionale in quanto motivazioni attinenti esclusivamente a problemi economici della famiglia e disagio del ricorrente stesso e comunque attinenti esclusivamente ad una sfera familiare e personale dello stesso. Pertanto la domanda al riconoscimento dello *status* di rifugiato deve essere respinta.

Parimenti non è meritevole di accoglimento nemmeno la domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale sussidiaria, difettando dei requisiti tassativamente indicati dall'art. 14 dal D.Lgs. n. 251/2007.

Il D.Lgs. n. 251/2007 riconosce allo straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi per ritenere che, se ritornasse nel paese d'origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un danno grave, la protezione internazionale sussidiaria; l'art.14 del suddetto decreto indica tassativamente i requisiti del danno grave: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte, b) la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante, c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale.

Nel caso di specie, tali ipotesi non ricorrono né avuto riguardo alla condizione soggettiva del ricorrente, così come risultante dai racconti resi sia dinanzi alla Commissione sia dinanzi al Giudice, né con riferimento alla situazione politico-sociale esistente nella zona di provenienza dello stesso.

Con particolare riguardo al requisito della individualità della minaccia grave alla vita o alla persona di cui all'art. 14, lett. c), deve ritenersi che, in assenza di un vero e proprio conflitto armato in corso e di una situazione di violenza "indiscriminata" che metta a rischio la vita della popolazione, assuma particolare valenza la situazione personale del richiedente asilo, il quale deve quantomeno rappresentare una minaccia alla vita individuale che si ricolleggi alla situazione esistente nel suo Paese di origine, (cfr. al riguardo Cass. n.24111/2015 che afferma: "La Corte di giustizia dell'Unione Europea (sentenze n.172 del 2009, Elgafaji e n. 285 del 2012, Diakité) non ha affatto negato in assoluto la necessità del requisito della personalizzazione della minaccia con riferimento alla fattispecie di protezione sussidiaria di cui all'art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251 del 2007), ma ha affermato che «l'esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata, in via eccezionale, provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso (...) raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia». E nella specie la Corte d'appello ha appunto escluso, in fatto, che la regione di provenienza del ricorrente sia caratterizzata da una violenza di tale grado.").

Difatti, quanto alla situazione socio politica del paese di provenienza, si evince dai dati aggiornati sulla Tunisia che il paese, dopo il rovesciamento del Presidente Zine El-Abidine Ben Ali nel 2011, al potere dal 1987, nell'ambito della "Rivoluzione dei Gelsomini", la Tunisia ha avviato un processo di transizione democratica, culminato nell'adozione di una nuova Costituzione nel 2014, che ha introdotto un assetto istituzionale di semipresidenzialismo, ed è stata inizialmente celebrata come unico modello virtuoso tra i Paesi attraversati dalle cosiddette primavere arabe. Tuttavia, la corruzione endemica, le difficoltà economiche, le minacce alla sicurezza e i problemi irrisolti relativi all'uguaglianza di genere e alla giustizia di transizione continuano a rappresentare un ostacolo al pieno consolidamento democratico. Inoltre, le misure di emergenza imposte dal Presidente Kaïs Saïed, candidato indipendente eletto con ampio consenso nel 2019, hanno creato profonda incertezza sul futuro della democrazia tunisina.

Come rileva la fonte ACLED, nel 2020, le conseguenze dell'epidemia da COVID-19 hanno aggravato la crisi economica, determinando una ripresa delle attività dimostrative in tutto il Paese, con un aumento significativo degli eventi di protesta pacifici, che hanno raggiunto i livelli più alti dall'inizio di aprile 2019 (quando si erano intensificate le manifestazioni a livello nazionale contro un aumento del prezzo del carburante). Dopo che il governo ha allentato le restrizioni relative al contenimento della pandemia all'inizio di maggio

2020, il numero di manifestazioni è più che raddoppiato rispetto ad aprile con un trend crescente durante il corso dell'anno.

La principale fonte di instabilità nel paese nel 2020 è stata rappresentata dall'incremento delle proteste, scatenate dalla crisi economica e sanitaria, che hanno contribuito alla recente svolta politica del Presidente Saïed. L'elevato numero di proteste è da ricondurre non solo alle difficoltà socio-economiche che gravano da anni sugli strati più poveri della popolazione tunisina, e quindi all'elevato tasso di disoccupazione e alla mancata crescita economica, ma anche alle ricadute che lo scoppio della pandemia ha prodotto, aggravando la crisi economica del Paese, e producendo una ripresa delle dimostrazioni di piazza.

La disoccupazione resta il motivo principale dietro alle proteste del 2020 e inizio 2021: dalla rivoluzione del 2011, il tasso di disoccupazione si aggira intorno al 15-18%, con picchi del 36% tra i giovani e del 28% tra i laureati (ACLED, Demonstrations spike in Tunisia despite Covid-19 pandemic, 29 June 2020, <https://acleddata.com/2020/06/29/demonstrations-spike-in-tunisia-despite-covid-19-pandemic/>). Durante la prima metà del 2021, la perdurante crisi economica, la cattiva gestione della pandemia da COVID-19 e la rivalità politica e istituzionale tra il Presidente Kaïs Saïed, il Primo Ministro Hichem Mechichi e il Presidente del Parlamento Rached Ghannouchi hanno ulteriormente esacerbato un già diffuso malcontento popolare. Le manifestazioni di strada si sono moltiplicate e a fine luglio 2021 i manifestanti, con proteste a livello nazionale, hanno invocato le dimissioni del governo e del Parlamento. Alcune di queste proteste sono diventate violente, con i partecipanti che hanno bruciato o preso d'assalto gli uffici del partito Ennahda di Ghannouchi in diverse città. Scontri con la polizia nella città di Sbeitla hanno determinato la morte di un giovane. Almeno altri due uomini sono morti a Sfax e Sidi Hassine durante scontri con la polizia. Il 24 luglio 2021 il Presidente Saïed ha prorogato fino all'inizio del 2022 lo stato di emergenza in vigore quasi ininterrottamente da quando è stato instaurato per la prima volta nel 2015 a seguito di una serie di attentati terroristici. Il 25 luglio 2021, il Presidente Saïed ha annunciato una serie di misure di emergenza, tra cui la sospensione del Parlamento, la destituzione del Primo Ministro Mechichi, l'abrogazione dell'immunità dei legislatori, un coprifuoco esteso e il divieto di manifestazioni pubbliche, citando quale base giuridica l'articolo 80 della Costituzione, che consente al Presidente di adottare le misure necessarie in caso di minaccia imminente per le istituzioni, la sicurezza o l'indipendenza del Paese, sebbene l'articolo richieda anche la consultazione con il Primo Ministro e il Presidente del Parlamento e vieti lo scioglimento del Parlamento. In assenza di una Corte costituzionale, la cui creazione è rimasta pendente, non esisteva un organo indipendente in grado di pronunciarsi sulla costituzionalità degli atti del Presidente Saïed. Ad ogni modo, i sondaggi dell'opinione pubblica nei mesi successivi al 25 luglio hanno riscontrato un significativo sostegno popolare per il Presidente. A fine agosto 2021, Saïed ha esteso le misure di emergenza e a fine settembre ha incaricato un nuovo Primo Ministro, Najla Bouden, prima donna a ricoprire tale ruolo nella storia del Paese, la quale ha scelto i membri del nuovo esecutivo, approvato con decreto presidenziale l'11 ottobre 2021. A dicembre 2021, il Presidente Saïed ha annunciato i piani per un processo di revisione costituzionale che comporterebbe una consultazione pubblica online, che culminerà in un referendum nel luglio 2022. Ha anche annunciato l'intenzione di indire elezioni parlamentari nel dicembre 2022. Questa tabella di marcia estende lo stato di emergenza del Presidente Saïed di un altro anno e gli consente di rafforzare ulteriormente la sua presa sul potere. Allo stesso tempo, fissando nuove elezioni, ha di fatto sciolto il Parlamento sospeso. Saïed continua

inoltre a respingere le richieste di un dialogo nazionale da parte di vari attori, in particolare l'Unione generale del lavoro tunisina (UGTT), la principale organizzazione sindacale del paese (Freedom House: Freedom in the World 2022 - Tunisia, 28 febbraio 2022, <https://www.ecoi.net/en/document/2068830.html>; HRW – Human Rights Watch: World Report 2022 -Tunisia, 13 January 2022 <https://www.ecoi.net/en/document/2066567.html>) Dal 25 luglio 2021, si sono periodicamente verificate proteste di piazza, sia a favore sia contro il Presidente, che hanno polarizzato pericolosamente la società tunisina. I sostenitori del Presidente Saïed, apparentemente in maggioranza tra la popolazione, sebbene il suo consenso appaia in declino, si contrappongono ai suoi detrattori, che hanno condannato la dimostrazione di forza del Presidente come un vero e proprio "colpo di Stato" (alcuni, come il parlamentare sospeso Yassine Avari, venendo condannati finanche alla reclusione (ICG – International Crisis Group, Crisis Watch – Tunisia, February 2022, <https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/march-alerts-and-february-trends-0#tunisia>). Alcuni attori, per lo più islamisti del campo anti-Saïed, stanno spingendo affinché il Parlamento si riunisca di nuovo a determinate condizioni: rivedere i suoi regolamenti interni per renderlo più efficiente, tornare alla Costituzione del gennaio 2014 e ripristinare la "democrazia". Dopo la presentazione da parte del Presidente Saïed della tabella di marcia con gli appuntamenti per le prossime consultazioni (referendum ed elezioni parlamentari), il Consiglio dell'Unione Europea, che aveva inizialmente auspicato un ritorno all'ordine costituzionale del 2014, ha smesso di avanzare tali richieste, mostrando un'apertura ai cambiamenti che potrebbero derivare dal prossimo referendum costituzionale del luglio 2022. (ICG – International Crisis Group, Tunisia: Toward a Return to Constitutionality, 27 gennaio 2022, <https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/north-africa/tunisia/tunisia-toward-return-constitutionality>)

Il 6 febbraio 2022 il Presidente Saïed ha annunciato lo scioglimento del Consiglio superiore della magistratura, organo istituito nel 2016 e incaricato di garantire l'indipendenza della magistratura, accusandolo di “pregiudizio”, “corruzione” e di aver ritardato indagini politicamente sensibili. Lo scioglimento del Consiglio superiore della magistratura è stato formalizzato con decreto del 12 febbraio 2022. Il Presidente, che ha istituito de facto un consiglio giudiziario provvisorio sotto il proprio controllo, si è anche arrogato il potere di revocare i giudici, bloccarne la promozione o la nomina.

La decisione, che rafforza la presa del Presidente sulla magistratura e l'accentramento dei poteri nelle sue mani, è stata criticata dalla comunità internazionale, che ritiene che pregiudichi il funzionamento del sistema giudiziario e il rispetto della sua indipendenza. L'alto Commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite Michelle Bachelet ha esortato il Presidente tunisino a ripristinare il Consiglio superiore della magistratura, avvertendo che il suo scioglimento minerebbe gravemente lo stato di diritto, la separazione dei poteri e l'indipendenza della magistratura nel Paese. Anche gruppi della società tunisina hanno espresso il loro dissenso, con alcune migliaia di persone che hanno partecipato alle manifestazioni di protesta indette subito dopo l'annuncio dello scioglimento dell'organo giudiziario. Il 18 febbraio 2022 il Presidente Saïed ha prorogato lo stato di emergenza fino alla fine dell'anno, mentre il 24 febbraio ha comunicato che dichiarerà fuori legge i finanziamenti esteri per le organizzazioni della società civile, adducendo la necessità di fermare le interferenze straniere. (ICG – International Crisis Group, Crisis Watch – Tunisia, February 2022, <https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/march-alerts-and-february-trends->

[0#tunisia](#) OHCHR – UN Office of the High Commissioner for Human Rights: Dissolution of Tunisia’s High Judicial Council seriously undermines rule of law in Tunisia – Bachelet, 8 February 2022 <https://www.ecoi.net/en/document/2067773.htm>)

Per quanto concerne i dati più prettamente inerenti alla situazione della sicurezza, il data base ACLED riporta che nel periodo 01 gennaio -31 dicembre 2021 si è registrato un totale di 1.352 eventi e 19 vittime (5 eventi classificati come battaglie, 11 violenza remota/esplosioni, proteste 1.032, 290 sommosse/tumulti, 7 sviluppi strategici, 7 episodi di violenza contro civili che causavano la morte di 7 civili). Nel periodo 01 gennaio – 04 marzo 2022 ACLED riferiva di un totale di 178 eventi, di cui 1 battaglia, 10 sommosse e 167 proteste. Non sono state registrate vittime nel periodo di riferimento.(ACLED – Armed Conflict Location & Event Data Project, Dashboard, <https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard>) Sul fronte della minaccia terroristica, nel 2021, la Tunisia si è collocata al 38esimo posto su 163 (impatto medio) nella classifica globale che misura l’impatto del terrorismo, in una scala dove 1 rappresenta l’impatto maggiore. Nel 2020, la Tunisia si era attestata al 39esimo posto, una variazione che segnala una vulnerabilità lievemente maggiore al terrorismo (IPE – Institute for Economics & Peace, Global Terrorism Index 2022: Measuring the Impact of Terrorism, Sydney, marzo 2022, disponibile al link: <http://visionofhumanity.org/resources>). Nel complesso, a partire dal 2015, il tasso di attacchi terroristici in Tunisia è diminuito per effetto di un notevole miglioramento delle capacità delle forze di sicurezza del Paese, da attribuirsi ad interventi quali la creazione della Commissione nazionale per la lotta al terrorismo, l’elaborazione di una strategia antiterrorismo globale, ispirata al modello europeo, l’addestramento e l’assistenza alle forze di sicurezza da parte degli Stati Uniti e dell’Unione Europea. Il rapporto del Dipartimento di Stato americano sul terrorismo relativo al 2020 riferisce che, sebbene il rischio di attività terroristiche sia rimasto elevato, esacerbato dalla persistente instabilità in Libia, la frequenza e l’entità degli attacchi terroristici nel 2020 sono diminuite rispetto al 2019. La Tunisia ha ottenuto progressi nella professionalizzazione del suo apparato di sicurezza, che ha dimostrato una prontezza costante e ha svolto proattivamente operazioni anti-terrorismo durante tutto il 2020 (USDOS – US Department of State: Country Report on Terrorism 2020 - Chapter 1 - Tunisia, 16 dicembre 2021, <https://www.ecoi.net/en/document/2065451.html>). Da luglio 2021 non si è osservata alcuna attività di protesta realmente significativa. Inoltre, non si sono verificate ricadute di violenza dalle province nordoccidentali, interessate dalla militanza, dove gruppi legati a IS e al-Qaeda nel Maghreb islamico (AQIM) hanno ingaggiato un’insurrezione contro lo Stato dal 2011. Mentre operazioni antiterrorismo nella provincia di Kasserine sono proseguite per tutto il 2021, nessun significativo incidente terroristico si è verificato nei maggiori centri urbani dall’attacco con un coltello a una pattuglia della Guardia nazionale a Sousse nel settembre 2020 (Jamestown Foundation, Tunisia’s Tense Political Situation and Consequences for Counterterrorism; Terrorism Monitor Volume: 19 Issue: 16, 13 August 2021, <https://www.ecoi.net/en/document/2058727.html>). Alla luce delle fonti consultate, per quanto concerne la Tunisia, pur dovendo darsi atto della deriva anti-democratica cui si sta assistendo nel Paese, le informazioni disponibili non consentono di ritenere esistente un conflitto armato nel senso che sopra si è delineato, ma una situazione caratterizzata dall’instabilità politica ma piuttosto delle regolari e diffuse espressioni di malcontento e disagio sociale, talvolta anche con esiti violenti, i quali però hanno portata e conseguenze circoscritte, che non si estendono all’intera popolazione. Una tale situazione di instabilità politica ed istituzionale non è dunque

assimilabile al concetto di conflitto armato che assurga a livelli di “violenza indiscriminata”, come desumibile dai dati disponibili in www.acleddata.com/data-export-tool, e non sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento della domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria sotto il profilo di cui alla lett. c) dell'art. 14 del D. Lgs. n. 251/2007.

Di conseguenza si ritiene che può considerarsi, ad oggi attuale la valutazione formulata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione, in concerto con il Ministero dell'Interno e con il Ministero della Giustizia, i quali, con Decreto interministeriale del 4 ottobre 2019, che introduce un elenco di “Paesi di origine sicuri”, in attuazione dell'art. 2-bis del d.lgs. 25/2008, ivi introdotto con la l. 132/2018 (il cd. Decreto Sicurezza), dichiaravano la non sussistenza di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato, interno o internazionale, in Tunisia, designandola quale Paese sicuro.

Ne consegue che la domanda di protezione sussidiaria va rigettata anche sotto questo profilo.

Con riferimento, infine, alla richiesta di protezione c.d. “umanitaria”, va posto in evidenza l'emanazione ed entrata in vigore del D.L. 130 del 21 ottobre del 2020, convertito nella legge n. 173 del 18.12.2020, ed in via particolare della norma transitoria prevista all'art. 15, di tale D.L., che dispone l'applicazione della normativa contenuta alle fattispecie pendenti innanzi alle Sezioni Immigrazioni. Ciò a differenza del D.L. n. 113/2018, convertito con modificazioni nella L. n. 132/ 2018, ed in vigore dal 5 ottobre 2018, mancante di norma transitoria e quindi applicabile alle fattispecie introdotte solo dopo l'entrata in vigore (5/10/2018) della suddetta legge. Criterio questo indicato dalla Corte di Cassazione (sez. un. 13.11. 2019 n. 29459, 29460, 29461) stante il silenzio normativo circa il regime transitorio e con l'intento di differenziare quando trovasse applicazione la vecchia normativa con la protezione umanitaria e quando la nuova normativa con la protezione speciale, il *nomen* della protezione, “speciale”, costituisce ulteriore elemento novativo, introdotto dalla disciplina del DL. 113/2018.

Pertanto i procedimenti precedenti alla vigenza della normativa richiamata, venivano scrutinati sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione, mentre con la nuova normativa il momento di presentazione della domanda non rileva in nessun modo.

Ciò posto, passando ad esaminare quanto inserito dal D. L. 130 /2020, convertito in legge n. 173 del 18.12.2020, il legislatore ha previsto ulteriori ipotesi di protezione speciale in aggiunta a quelle già previste dal D.L. 113/2018, ovvero situazioni di vulnerabilità aggiunte alle precedenti che possono dar luogo al rilascio di un permesso “speciale” da parte del Questore, di un permesso di soggiorno contrassegnato dalla dicitura “casi speciali” su segnalazione e rinvio delle Commissioni territoriali o del giudice in sede di giudizio di impugnazione, soggetto alla disciplina e all'efficacia temporale prevista dell'art. 1 comma 9 del d.l. 113- 18.

Orbene la novella normativa, introduce e tutela ulteriori situazioni “vulnerabili”, le individua come situazioni cui necessitano di “protezione speciale” in considerazione dell'esposizione cui il richiedente, ove rimpatriato, potrebbe essere esposto. E' il caso in cui, tenendo conto anche dell'esistenza nello stato di provenienza del richiedente, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani, esistano fondati motivi di ritenere che il richiedente protezione, ove rimpatriato, possa essere esposto al rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Pertanto il legislatore, con modifica dell'art.19, comma 1.1. Dl.286/98, ha introdotto la **“protezione speciale” per rischio di torture o trattamenti inumani o degradanti**, ritendo non ammessi i respingimenti, l'espulsione o l'extradizione verso uno Stato, qualora vi siano fondati motivi che il richiedente possa essere sottoposto a torture o a trattamenti inumani o degradanti.

Ugualmente non sono ammessi espulsione, estradizione e respingimento del richiedente (conformato, quindi, nuovamente il diritto d'asilo ex art. 10, comma 3,

Costituzione nel rispetto dei vincoli costituzionali, quali i doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini stranieri, art. 2 comma 2 costituzione, e i doveri europei e internazionali ex art. 117, comma 1 costituzione, nonché art. 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Ue, e 3 e 8 conv. europea salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali), verso paesi in cui vi sia fondato motivo che l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare del richiedente, condizionato però all'assenza di ragioni impeditive connesse alla tutela della sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Il legislatore ha quindi introdotto la Protezione speciale b) **per lesione del rispetto della vita privata e familiare**. Nella presente fattispecie, per individuare il rischio della violazione del diritto a tale rispetto, occorre considerare, in modo individuale, la natura ed effettività dei vincoli familiari del ricorrente, il suo effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del soggiorno nel territorio nazionale e l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Nel caso di specie, secondo pronuncia di recente Cassazione, (Cass. Civ. sez. I n.7733/2020) si pone quindi una comparazione tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che ha avuto nel proprio paese e cui sarebbe esposto ove rimpatriato, con l'intento di accertare lo sradicamento del richiedente dal suo paese, sul piano familiare, socio economico e personale, e tale che il solo rimpatrio possa costituire motivo di pregiudizio di diritti fondamentali.

Gli ulteriori "tipi" di protezione speciale vengono a ricalcare finalità simili a quanto innanzi detto e, quindi, la finalità legislativa è impedire la violazione di diritti fondamentali del richiedente che vengono invece tutelati, come il diritto alla salute, a cui viene assicurata la tutela con protezione speciale c) **per ragioni di salute ovvero gravi condizioni psico fisiche o derivanti da gravi patologie**, protezione questa che viene concessa ove in capo al richiedente, siano accertate, a mezzo certificazioni provenienti da strutture sanitarie pubbliche o da un medico convenzionato con il S.S.N patologie e condizione gravi e tali da determinare in caso di allontanamento del richiedente o di rimpatrio un rilevante pregiudizio alla sua salute;

d)per cure mediche necessarie del richiedente, comprovate e documentate con certificazioni similari a quelle innanzi dette;

e)per calamità ovvero l'esistenza nel paese di origine del richiedente di una situazione di grave calamità che non consente il rientro e la permanenza dello stesso in condizioni di sicurezza.

Queste le fattispecie tipizzate di protezione speciale introdotte dal D.L. 130/2020 a cui vanno aggiunti i preesistenti, introdotti, dal D.L. 113/2018 e quindi f) il **permesso di soggiorno per protezione sociale che viene rilasciato quando siano accertate situazioni di violenza** o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità (vittima dei reati di sfruttamento della prostituzione, sul lavoro o mirato all'accattonaggio o per i quali è previsto l'arresto in fragranza di reato (riduzione in schiavitù, tratta di persone, violenza sessuale ecc) o per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti. Gli accertamenti di cui innanzi possono evidenziarsi nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali o, delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio;

g) permesso di soggiorno per vittime di violenza domestica che abbiano patito uno o più atti, gravi o non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da matrimonio o relazione affettiva, anche se non conviventi;

h) **permesso di soggiorno per sfruttamento lavorativo**: ove il cittadino straniero abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro;

i) **permesso per atti di particolare valore civile**: rilasciato qualora il cittadino straniero abbia compiuto atti di particolare valore civile è rilasciato su autorizzazione del Ministro dell'Interno, su proposta del Prefetto.

Alla luce dei principi appena esposti, nel caso di specie, scrutinati tutte le ipotesi innanzi elencate, va osservato che il ricorrente vive su suolo Italiano da ben 35 anni, è egli stesso si considera a tutti gli effetti italiano, dichiarando tra l'altro di sentirsi completamente estraneo in suolo Tunisino ove dovesse essere estradato.

Stante la lunga permanenza su territorio italiano, può desumersi l'integrazione sociale dello stesso, dimostrata anche dalla perfetta conoscenza della lingua italiana, dalla sua residenza attuale in _____, dall'attività lavorativa dallo stesso esplicata, seppur in modo intermittente, e pertanto nell'ottica della comparazione, innanzi enunciata, della vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che ha avuto nel paese di origine e cui sarebbe esposto ove rimpatriato, tenuto conto dell'età dello stesso, anni 53, può evincersi, lo sradicamento a cui sarebbe sottoposto il richiedente ove rimpatriato, subendo pregiudizio di diritti fondamentali e violazione della vita privata dallo stesso costruitasi nel paese ospitante.

A tal punto, come innanzi illustrato, le disposizioni normative di cui al novellato art. 19 del d. lgs. n. 286/1998 non consentono l'espulsione o l'extradizione dello straniero verso un Stato *“qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica”*, tenuto conto *“della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”* (comma 1.1. seconda parte).

Nel caso di specie, non può non evidenziarsi che il ricorrente ha dichiarato precedenti penali e detenzione carceraria per sconto di pena, per reati però, rissa e maltrattamenti, che non rientrano fra quelli contrari alla sicurezza pubblica o all'ordine pubblico ricompresi nel libro II titolo I del codice penale.

Si ritiene quindi che anche la presente fattispecie rientra in quei casi in cui, ove vi sia il rigetto della domanda di protezione internazionale e ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1. del citato art. 19, vanno trasmettiti gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Il questore competente nel caso di specie stante la residenza del ricorrente in _____, come si apprende dalla Questura di _____ con atto depositato in data 11.08.2022. Può ritenersi infatti che in tali ipotesi e a date condizioni, il vulnus possa conseguire direttamente, anche, proprio dall'allontanamento del cittadino straniero dal paese di accoglienza ove ha dimostrato un radicamento. Difatti, a fronte di una situazione, come indica la Corte EDU di uno "stabile insediamento", da accertarsi secondo precisi parametri connessi alla durata, stabilità e consistenza qualitativa della condizione di permanenza in Italia, l'allontanamento può configurarsi come evento idoneo a provocare la lesione dei diritti umani fondamentali che connotano il "radicamento" dello straniero nel paese di accoglienza e dei quali il richiedente risulterebbe privato nel paese di origine. Dunque, la vulnerabilità, in questa ipotesi può scaturire dallo "sradicamento" del cittadino straniero che, col tempo, abbia

trovato nel paese ospitante una stabile condizione di vita, da intendersi riferita non solo all'inserimento lavorativo, che è indice indubbiamente significativo, ma anche ad altri ambiti relazionali rientranti nell'alveo applicativo dell'art. 8 ...”

Alla luce di quanto innanzi ne consegue che, nel caso di specie, può ritenersi accertato il diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale e che gli atti vanno trasmessi al Questore per le determinazioni di competenza.

Tenuto conto della materia e dell'ammissione al gratuito patrocinio del richiedente si compensano le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, nella composizione collegiale che precede, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

ACCOGLIE il ricorso e per l'effetto **DICHIARA** la sussistenza dei presupposti del novellato art. 19 comma 1.1 che impediscono il rientro nel paese di origine del richiedente , nato a Sfax, in Tunisia, il (cui)

DISPONE la trasmissione del presente decreto al Questore di competente per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.2, D.lgs. 286\1998 come introdotto dal D.L. 130\2020 e recante la dicitura “casi speciali” ai sensi dell'art. 1 comma 9 del d.l. 113\18.

COMPENSA le spese di lite.

Così deciso in Potenza, lì 29.11.2022

Motivazione redatta con la collaborazione del G.O.P. Dott.ssa Mariella Elena Cirillo

Il Presidente

(dott.ssa Licia Tomay)